

DIRITTO CIVILE

Prof. GIOVANNI FURGIUELE

Lezioni a cura della Dott.ssa Giulia Tesi

(Continua: CAPITOLO 5 - APPARENZA)

3.2. L'articolo 1189 c.c. e il pagamento effettuato nelle mani del rappresentante apparente: Cassazione n. 14028 del 2013.....	pag. 191
3.3. L'apparenza colposa: analisi della sentenza della Corte di Cassazione n. 23448 del 2014.....	pag. 195

(Continua: CAPITOLO 5 – APPARENZA)

3.2. L'articolo 1189 c.c. e il pagamento effettuato nelle mani del rappresentante apparente: Cassazione n. 14028 del 2013.

La seconda sentenza che analizziamo è quella della Corte di Cassazione, n. 14028, del 4 giugno 2013.

*Cass., n.
14028/2013*

In questo caso abbiamo tre soggetti: una società – Marchetti s.r.l. – un soggetto – Brundu Franceschino – ed un terzo soggetto – Serra.

Questo terzo soggetto (rappresentante di macchine e apparecchiature utensili) metteva in contatto, come mediatore, la Marchetti e il Brundu. A seguito di ciò, la Marchetti forniva al Brundu una certa quantità di apparecchiature e macchinari per un valore di 119 milioni di lire.

Ad un certo punto, la Marchetti, ritenendo di non essere stata integralmente pagata, otteneva un decreto ingiuntivo per un valore di 20 milioni di lire. Essa, in particolare, affermava che, come abbiamo detto, il valore della fornitura era di 119 milioni di lire; il Brundu aveva corrisposto una serie di acconti per un importo complessivo di 99 milioni di lire, quindi, mancavano da pagare 20 milioni di lire, per i quali la società otteneva il suddetto decreto ingiuntivo.

Il debitore (Brundu) si opponeva al decreto ingiuntivo e sosteneva di aver pagato quei 20 milioni di lire con un assegno bancario consegnato al Serra che avrebbe, anche, dichiarato di ricevere tali somme per conto della Marchetti.

Quest'ultima ribatteva sostenendo di non aver mai ricevuto tale assegno e aggiungeva che il Serra, in quanto semplice mediatore che

aveva messo in contatto le due parti, non aveva i poteri per riscuotere le somme in nome e per conto della creditrice.

Il Tribunale di Roma accoglie l'opposizione del Brundu e revoca il decreto ingiuntivo.

La Corte d'appello conferma la decisione di primo grado. In particolare, essa ha ritenuto di dover fare applicazione della disposizione di cui all'articolo 1189 c.c. che, come abbiamo visto, in riferimento al pagamento nelle mani del creditore apparente, ritiene che il debitore *"che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede"*.

Pertanto, in virtù di tale norma, se il debitore paga nelle mani del creditore apparente è liberato se prova di essere stato in buona fede.

Buona fede che, in questa ipotesi, consiste nell'incolpevole convinzione del debitore che chi riceve il pagamento sia il vero creditore, o comunque sia il destinatario del pagamento.

Rispetto all'articolo 1189 c.c., in passato, la giurisprudenza limitava l'efficacia liberatoria alle sole ipotesi di pagamento effettuato nelle mani del creditore apparente, escludendo, invece, l'operatività della norma in riferimento al pagamento effettuato nelle mani del rappresentante apparente.

Oggi tale orientamento è stato abbandonato. L'efficacia liberatoria è stata riferita, anche, alle ipotesi di pagamento effettuato nelle mani del rappresentante apparente. Ciò perché la norma stabilisce, in modo generico, che l'effetto liberatorio si ha quando il debitore esegue il pagamento *"a chi appare legittimato a riceverlo"* senza fare nessun riferimento specifico al creditore.

Il suddetto effetto liberatorio, per quanto riguarda il pagamento al rappresentante apparente, si realizza quando sussiste un rapporto di

occasionalità necessaria che determina nel debitore un ragionevole affidamento rispetto ai poteri del rappresentante medesimo.

Per la Corte d'appello, quindi, nel caso di specie il debitore (Brundu) era consapevole del fatto che il suo creditore era la Marchetti, dalla quale aveva acquistato i macchinari, però, riteneva, anche, che il Serra, in qualità di rappresentante della Marchetti, fosse legittimato a ricevere il pagamento.

Contro tale decisione la Marchetti propone ricorso per Cassazione.

Essa sostiene che, nel caso di specie, non fosse possibile applicare la fattispecie del creditore apparente di cui all'articolo 1189 c.c. perché era evidente che il debitore fosse a conoscenza del fatto che l'unico effettivo creditore fosse la Marchetti. Per la società ricorrente, nella sostanza, non vi è spazio per l'applicazione dei principi dell'apparenza.

Inoltre, nel caso in esame, la regola del creditore apparente non poteva essere, comunque, applicata perché il creditore era una società di capitali che, come tale, è soggetta a specifiche disposizioni in tema di pubblicità degli organi di rappresentanza. Ciò, quindi, avrebbe escluso, quindi, l'operatività del principio dell'apparenza.

Il ricorso viene rigettato.

La Cassazione, infatti, ritiene che il giudice di secondo grado abbia correttamente applicato la disposizione di cui all'articolo 1189 c.c., alla luce anche dell'orientamento giurisprudenziale più recente che, come abbiamo detto, estende l'effetto liberatorio anche alle ipotesi di pagamento eseguito al rappresentante apparente.

Rispetto alla suddetta norma, la Cassazione sottolinea che il pagamento effettuato nelle mani del rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, libera il debitore di buona

fede che provi di aver confidato incolpevolmente nella situazione apparente.

In altri termini, l'effetto liberatorio dell'articolo 1189 c.c. si ha quando il debitore è convinto che lo stato di fatto rispecchia la realtà giuridica. Vi è, perciò, la necessità di compiere, caso per caso, un'indagine sulla buona fede e sulla ragionevolezza dell'affidamento del debitore.

Pertanto, la Cassazione ritiene che la Corte d'appello abbia giustamente desunto la sussistenza della buona fede e del legittimo affidamento del debitore sulla base di una serie di circostanze fattuali.

Innanzitutto, fra il Brundu e la Marchetti non erano intercorsi accordi specifici per quanto riguarda le modalità di pagamento del credito.

In secondo luogo, il fatto che il Serra fosse stato incaricato del montaggio dei macchinari acquistati rendeva plausibile la circostanza che il Brundu avesse ritenuto che lo stesso fosse legittimato, anche, a ricevere il pagamento.

Si è, poi, attribuita rilevanza all'attività svolta dal Serra durante tutto il rapporto fra lo stesso Brundu e la Marchetti.

E si è, anche, attribuita rilevanza ad una testimonianza resa nel giudizio di merito, in cui il testimone definiva il Serra come noto rappresentante della zona ed aggiungeva di aver accompagnato il Brundu a Roma per l'incontro con la società venditrice ed il mediatore: durante tale incontro, per quanto riguarda la domanda relativa al prezzo dei macchinari, i dirigenti della società avevano risposto che la questione doveva essere vista con il Serra.

Pertanto, la Corte d'appello ha effettuato una valutazione completa dei fatti di causa e, per questo, il ricorso deve essere rigettato,

altrimenti si avrebbe una nuova e diversa valutazione dei fatti che, come più volte ricordato, è estranea al giudizio di legittimità.

3.3. L'apparenza colposa: analisi della sentenza della Corte di Cassazione n. 23448 del 2014.

La terza sentenza che proponiamo, in ordine al fenomeno dell'apparenza, è quella della Corte di Cassazione, n. 23448, del 4 novembre del 2014.

*Cass., n.
23448/2014*

La sentenza si riferisca ad una fattispecie, purtroppo, abbastanza frequente nelle situazioni pratiche. Abbiamo, infatti, un subagente assicurativo, il quale vende, ad alcuni suoi compaesani, dei prodotti finanziari; nello specifico, polizze assicurative sulla vita particolarmente allettanti. Si fa versare, quindi, i premi che gli assicurati intendono pagare. Tali somme di denaro, però, non pervengono mai alla compagnia assicurativa. Il soggetto, dopo qualche tempo, scompare e le persone che avevano pagato i premi, quando chiedono di riscattare le polizze, si ritrovano con nulla in mano. Hanno, in sostanza, comprato dei fogli di carta che non hanno nessun riferimento alla compagnia assicurativa.

In conseguenza di ciò, una serie di persone chiamano in causa, personalmente, il subagente, l'agenzia territoriale per la quale esso lavorava e, anche, la compagnia assicurativa.

Il Tribunale e la Corte d'appello di Bologna condannano, al risarcimento dei danni subiti da questi soggetti, solo il subagente. Condanna che è del tutto inutile perché il subagente è contumace, fin dall'inizio della vicenda processuale. I giudici di merito considerano, invece, sia l'agenzia che la compagnia assicurativa esenti da ogni responsabilità, in quanto le modalità truffaldine dell'azione erano opera privata, personale e specifica del subagente. In più, tale attività

truffaldina era stata posta in essere in modo tale da eludere i controllo che, sia l'agenzia che la compagnia, avevano predisposto.

Il gruppo di soggetti vittime della truffa ricorre per Cassazione perché, chiaramente, la condanna del subagente, nei termini suddetti, è del tutto inutile.

Il ricorso fa leva su due riferimenti: l'articolo 2049 c.c. – che, in materia di responsabilità extracontrattuale, sancisce il principio della responsabilità dei padroni e dei committenti, rispetto all'operato dei loro sottoposti¹ – e il principio dell'apparenza. In particolare, per quanto riguarda il principio generale dell'apparenza, i ricorrenti ritengono che, quantomeno nel contesto paesano in cui si è svolta la vicenda, il subagente si poneva e appariva come rappresentante dell'agenzia territoriale e della compagnia assicurativa, sia quando vendeva le polizze vere che quando vendeva, in maniera truffaldina, le polizze false.

La Corte di Cassazione accoglie parzialmente il ricorso e ritiene che la responsabilità dell'agenzia e della compagnia assicurativa possa, anche, sussistere.

Innanzitutto, viene richiamata l'interpretazione dell'articolo 2049 c.c. ed, in particolare, un orientamento consolidato che fa leva sul termine *“padrone”* utilizzato dall'articolo in commento. Si ritiene, infatti, che la norma non faccia riferimento solamente al contratto di lavoro subordinato (che, certamente, nel caso in esame, non c'era), ma faccia riferimento a chiunque si avvale, a qualunque titolo giuridico e non giuridico, dell'operato altrui.

Da un altro punto di vista, la norma di cui all'articolo 2049 c.c. costituisce un'ipotesi di responsabilità, almeno in parte, oggettiva.

¹ L'articolo 2049 c.c. – *“Responsabilità dei padroni e dei committenti”* – stabilisce: *“I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”*.

Non è, infatti, necessario dimostrare che il padrone abbia espressamente richiesto, al sottoposto, di compiere l'atto illecito; è sufficiente che tale atto illecito sia stato posto in essere dal sottoposto, in occasione dello svolgimento delle sue mansioni. In altre parole, chi si avvale dell'opera altrui e, quindi, trae profitto da essa deve, anche, assumersi il rischio d'impresa, in riferimento alle eventuali scorrettezze che il sottoposto ponga in essere.

In secondo luogo, come abbiamo detto, viene anche richiamato il profilo dell'apparenza, in quanto tale principio è quello che serve a far rientrare, nella responsabilità dell'agenzia, anche quelle attività del subagente che erano del tutto estranee alle sue mansioni.

Pertanto, anche se in riferimento alla vendita di polizze false non era possibile richiamare integralmente il disposto dell'articolo 2049 c.c., si ritiene che, però, anche in questo caso sia possibile un richiamo all'apparenza, intesa come apparenza colposa. Non basta la mera difformità tra realtà e apparenza, ma si ritiene che, nel caso di specie, l'agenzia abbia un profilo di colpevolezza.

La Cassazione, infatti, contrariamente da quanto detto dai giudici di merito, ritiene che i controlli effettuati sull'operato del subagente erano, o potevano essere, inadeguati e, per questo, si rinvia la causa ad un nuovo giudice.

Inadeguatezza poteva essere, in particolare, riferita ad una cattiva gestione dei poteri di controllo. Ciò era ipotizzabile perché, a livello locale, vi era una sorta di immedesimazione fra il subagente e l'agenzia assicurativa che era, in qualche modo, agevolata anche dalla particolarità del mercato finanziario dove le caratteristiche dei prodotti venduti non sono facilmente individuabili e percepibili da tutti.

Si aggiunge, anche, che un mercato che ha queste caratteristiche di elevata complessità tecnica e di notoria frequenza di utilizzo del cosiddetto *marketing* aggressivo fa sì che ci si debba aspettare, da parte dell'agenzia, un controllo più specifico ed intenso.

In conclusione, i controlli inadeguati determinano la sussistenza di una forma di apparenza colposa e che, quindi, sia possibile allargare ulteriormente la riferibilità all'agenzia delle condotte realizzate, illecitamente, dal subagente.

I suddetti presupposti, invece, non ricorrono per quanto riguarda la compagnia assicurativa perché anche qui operano i medesimi meccanismi argomentativi, però, si ritiene che la compagnia nazionale non ha lo stesso obbligo di controllo dell'attività del subagente che non è un sottoposto diretto della suddetta compagnia.

Rispetto alle sentenze di merito, almeno parzialmente, il ricorso viene accolto e, quindi, almeno un soggetto solvibile (l'agenzia territoriale) viene ritenuto responsabile.